

Regolamento per la selezione dei candidati alla carica di consigliere della Cooperativa edificatrice Ferruccio Degradi

INDICE

INTRODUZIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Finalità

Articolo 3 - Lista dei candidati

Articolo 4 – Procedura

CAPO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COMMISSIONE DI SELEZIONE

Articolo 5 - Composizione

Articolo 6 - Nomina e durata

Articolo 7 - Funzionamento

Articolo 8 – Attribuzioni

CAPO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SELEZIONE DEI CANDIDATI

Articolo 9 - Criteri di selezione

Articolo 10 - Lavoratori dipendenti e collaboratori.

Articolo 11 - Consultazioni

Articolo 12 - Candidature

Articolo 13 – Scrutinio

Articolo 14 – Periodo di validità

INTRODUZIONE

Il presente regolamento nasce dall'idea di voler promuovere la partecipazione dei soci. In particolare, condividere il percorso di promozione delle candidature per l'incarico di amministratori della Cooperativa Degradi. Non solo quindi chiamati a scadenze periodiche a esprimere il voto sulla lista dei candidati. Ma coinvolti nella definizione dei criteri di selezione e nella preparazione tra una elezione e l'altra, della proposta di lista. Soci protagonisti.

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le modalità e i criteri di selezione dei candidati alla carica di consigliere del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa edificatrice Ferruccio Degradi (di seguito "Cooperativa") ai sensi degli articoli 4.2 e 25.2.e) dello Statuto.

Articolo 2 - Finalità

La selezione risponde alla finalità di individuare un insieme di candidati che assicuri che la composizione del Consiglio di Amministrazione consenta un organico rapporto tra rinnovamento anche generazionale e continuità, e sia espressione di adeguata rappresentanza territoriale e di genere.

Articolo 3 - Lista dei candidati

La selezione determina la formazione di una lista di un numero di candidati non superiore al numero di componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione maggiorato di un terzo, che il Presidente dell'Assemblea sottopone all'Assemblea dei soci convocata per la nomina del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dello Statuto.

Articolo 4 - Procedura

La lista dei candidati di cui all'articolo 3 è predisposta dalla Commissione di cui al Capo II sulla base delle risultanze delle assemblee di consultazione convocate dalla Commissione, delle candidature pervenute e dell'applicazione delle norme del presente regolamento.

CAPO II

Disposizioni relative alla Commissione di selezione

Articolo 5 - Composizione

La Commissione di selezione (di seguito "Commissione") è composta da sei componenti, di cui quattro votati dall'Assemblea dei soci e scelti tra gli iscritti nel libro soci da almeno tre anni, e due componenti indicati dal Consiglio di Amministrazione. Dovrà essere garantita la rappresentanza di genere

I componenti della Commissione devono poter essere riconosciuti come persone in grado di fornire un contributo alla Cooperativa per la loro equità, autonomia di giudizio, dirittura morale.

I componenti della Commissione non possono essere candidati alla carica di consigliere di amministrazione, né assumere l'incarico di componente del Collegio sindacale, ovvero di revisore legale dei conti e non possono essere rieletti per più di tre mandati consecutivi.

La partecipazione alla Commissione è gratuita, potendo disporre nello svolgimento delle proprie funzioni degli strumenti organizzativi messi a disposizione dalla Cooperativa.

Articolo 6 - Nomina e durata

La Commissione si costituisce per effetto della nomina da parte dell'Assemblea dei soci dei quattro membri di sua competenza, che deve avvenire un anno prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione. Durante la stessa sessione, l'Assemblea dei soci delibera il numero dei componenti del

nuovo Consiglio di Amministrazione. La Commissione resta in carica fino all'avvenuta nomina da parte dell'Assemblea dei soci del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7 - Funzionamento

La Commissione è convocata e presieduta da uno dei membri scelti al suo interno ed opera senza formalità di procedura. La prima convocazione è ad opera del componente più anziano.

Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. Delle delibere viene redatto verbale.

Articolo 8 - Attribuzioni

La Commissione promuove specifiche iniziative di coinvolgimento, incontra e seleziona i candidati che saranno sottoposti al voto dell'Assemblea dei Soci.

CAPO III

Disposizioni relative alla selezione dei candidati

Articolo 9 - Criteri di selezione

La Commissione seleziona i candidati che il Consiglio di Amministrazione sottopone al voto dell'Assemblea dei soci, attraverso un giusto equilibrio tra ricambio, rinnovamento e continuità con riferimento al Consiglio di Amministrazione uscente, secondo i seguenti criteri:

1. Non meno di un quarto dei candidati devono compiere meno di quarantacinque anni nell'anno di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per il quale è fatta la selezione.
2. Non meno di un quarto dei candidati devono essere rappresentanti di genere.
3. Partecipazione volontaria alle attività sociali svolte dalla Cooperativa per il perseguimento delle sue finalità;
4. Rappresentanza territoriale;
5. Rappresentanza di diverse categorie di soci così individuate:
 - soci risparmiatori (prestito sociale);
 - assegnatari in godimento a proprietà indivisa;
 - assegnatari in proprietà divisa;
 - soci in lista di attesa alloggio (sia a proprietà indivisa che a proprietà divisa);
6. Partecipazione a specifici corsi di formazione promossi sulle finalità e sul funzionamento del movimento cooperativo.
7. Anzianità di iscrizione alla Cooperativa.
8. Priorità per i consiglieri di amministrazione uscenti fino al limite massimo di tre mandati consecutivi.
9. Incompatibilità con la carica di Sindaco di Comuni, Presidente di Provincia o di Città Metropolitana, Presidente di Regione, assessori.
10. Non avere vertenze in corso con la Cooperativa.
11. Adesione concreta ai contenuti del Codice etico della Cooperativa Degradi.

Al fine della verifica del rispetto dei limiti quantitativi minimi sopra elencati, per ciascun requisito il computo viene effettuato prescindendo dalla circostanza che un singolo candidato risponda a più requisiti.

Non possono essere candidati al Consiglio di Amministrazione i soci che siano stati raggiunti da richiesta di rinvio a giudizio per uno dei reati che prevedano l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

Articolo 10 – Lavoratrici e lavoratori dipendenti, collaboratrici e collaboratori.

Ove vi siano candidati al Consiglio di Amministrazione legati alla Cooperativa, o alle società da questa partecipate o che la partecipano, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto di collaborazione o di prestazione d'opera retribuiti e continuativi, le mansioni dovranno essere accuratamente descritte al momento della candidatura.

Rientra nei criteri di selezione di cui all'art. 9 del presente regolamento, un numero di candidati lavoratori dipendenti e collaboratori complessivamente non superiore a un quinto (arrotondato all'unità più vicina), del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione stabilito dall'assemblea dei soci.

La commissione previene eventuali incompatibilità e verifica che l'inquadramento e le mansioni dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori della cooperativa, o delle società da questa partecipate o che la partecipano, siano estranee e non sovrapponibili con quelle di amministratore della Cooperativa, o delle società da questa partecipate o che la partecipano,.

I lavoratori dipendenti e i collaboratori della Cooperativa, o delle società da questa partecipate o che la partecipano, si astengono dal partecipare alle riunioni dei Consigli di Amministrazione della Cooperativa nei quali si trattino argomenti inerenti direttamente o indirettamente il rapporto di subordinazione o di collaborazione.

Deve in ogni caso essere garantito l'assoggettamento dei consiglieri e del Presidente al potere deliberativo del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11 - Consultazioni

La Commissione seleziona i candidati ai sensi del regolamento, con modalità da essa liberamente definite, tramite consultazione con le assemblee decentrate territoriali dei soci appositamente convocate. In ogni caso l'esclusione dev'essere adeguatamente motivata e non impedisce all'aspirante di presentare comunque la propria candidatura.

Articolo 12 – Candidature

Ciascun socio in regola con le norme previste dall'art. 32 dello Statuto, nonché del presente regolamento può presentare alla Commissione la propria candidatura per l'elezione del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità ed entro i termini fissati e resi noti dalla commissione stessa, allegando una scheda che oltre al curriculum, dovrà autocertificare l'insussistenza a proprio carico delle cause di incompatibilità previste dal Codice Civile, dalle leggi e dallo Statuto della Cooperativa, unito a una dichiarazione in cui vengono esplicitate le motivazioni e gli obiettivi della propria candidatura, con l'indicazione delle cariche ricoperte in organismi presso società, enti, associazioni e istituzioni anche non partecipate, sia attuali che precedenti all'incarico, nonché dei potenziali conflitti di interesse.

La Commissione approva le candidature ai sensi dell'articolo 8, con delibera ai sensi dell'articolo 7, con la quale seleziona un numero di candidati non superiore al numero di componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione aumentato di un terzo, che il Presidente dell'Assemblea sottopone all'Assemblea dei soci, osservate le disposizioni del presente Capo.

Ogni candidato accetta la candidatura sottoscrivendo il codice etico della Cooperativa, impegnandosi a rispettarlo. La delibera di cui al comma precedente deve essere assunta non oltre il sessantesimo giorno precedente alla convocazione dell'Assemblea dei soci per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

E' fatto divieto ai candidati di propaganda elettorale in qualunque forma. E' compito del Consiglio di Amministrazione garantire l'informazione e la pari visibilità.

La commissione dovrà allegare alla lista dei candidati una relazione della sua attività.

Articolo 13 – Votazioni e scrutinio

Ogni socio può esprimere un numero di preferenze non superiore al numero di consiglieri eleggibili.

La Commissione provvede allo scrutinio dei voti dell'Assemblea di soci sulla base del numero di preferenze ricevute da ciascun candidato.

Art. 14 – Periodo di validità

Le norme del presente regolamento entrano in vigore a partire dalla sua approvazione. Il regolamento sarà applicato per due mandati consiliari consecutivi (sei anni). Al termine dei quali, il Consiglio di Amministrazione presenterà all'Assemblea una valutazione sull'applicazione dello stesso ed eventuali proposte di cambiamento, che sono di competenza dell'Assemblea. Resta salvo quanto previsto dall'art. 5 terzo comma del presente regolamento (*I componenti della commissione non possono essere candidati alla carica di consigliere di*

amministrazione, né assumere l'incarico di componente del Collegio sindacale, ovvero di revisore legale dei conti e possono essere rieletti per non più di tre mandati consecutivi).